Rg. n. 2/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

DECRETO

Il Giudice;

letto il ricorso promosso da **MUSIANI PAOLO**, nato a [redacted] (C.F. MSNPLA57H03A944X) ed ivi residente alla [redacted] ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

dato atto che all'udienza del 21.09.2022, il ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di Accordo di Composizione della Crisi, procedendo con la richiesta di conversione della stessa nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14*ter* l.3/2012, già richiesta in subordine con il medesimo atto introduttivo;

rilevato che in data 28.09.2022 l'istante ha depositato istanza di rinuncia formale alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi *ex* artt. 7 e ss. l. 3/2012 con contestuale richiesta di ammissione alla procedura Liquidazione del Patrimonio di cui all'art. 14*ter* l. 3/2012;

tenuto conto delle integrazioni alla relazione dell'OCC, depositate rispettivamente in data 14.09.2022 e 29.09.2022, a seguito di richiesta del Tribunale;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

dato atto che il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14*bis* l. 3/2012;

posto che, come da attestazione da parte dell'OCC, la principale fonte di sostentamento del debitore è determinata dagli importi percepiti a titolo di canoni derivanti da rendite locatizie dalle proprietà immobiliari ubicate nella provincia di Bologna;

tenuto conto altresì che il medesimo è tenuto a corrispondere mensilmente, come da ultima revisione delle condizioni di separazione così come concordata congiuntamente con l'ex coniuge [redacted] in data 23.11.2018, l'importo di euro 5.000,00 di cui euro 3.000,00 in favore della medesima ed i restanti euro 2.000,00 nei confronti dei due figli della coppia (euro 1.000,00 ciascuno), nonché l'ulteriore somma pari ad euro 2.500,00 relativa al mantenimento del[redacted]

[redacted]

considerato che il ricorrente risulta proprietario dei seguenti mobili registrati: un motociclo Vespa tg. [redacted] (anno di immatricolazione 1984) cui, come dichiarato nel ricorso, risulta essere stata "*alienata dal Comune di Rapallo per il pagamento di un'ingiunzione*", un altro motociclo Vespa tg. [redacted] (anno di immatricolazione 1996) demolito in data 24.07.2015 e di un rimorchio tg. [redacted] (anno di immatricolazione 1985) acquistato nel 2011 al prezzo di euro 258,23 e che "*non risulta più nel possesso del debitore ormai da anni, il quale né saprebbe dire dove si trova*".

atteso che il debitore è titolare di un rilevante patrimonio immobiliare già sottoposto, nella quasi totalità, ad espropriazione forzata costituente oggetto della Procedura Esecutiva Immobiliare n. [redacted] pendente dinanzi l'intestato Tribunale, le cui vendite giudiziarie sono fissate per il mese di Dicembre p.v.;

dato atto altresì che i residui cespiti di cui il ricorrente è titolare (nella quota del 100% di immobile sito in [redacted] nella misura del 50% comproprietario con [redacted] di terreni agricoli ubicati in [redacted]), ad oggi liberi da vincoli e aggressioni in sede esecutiva da parte dei creditori, verranno messi a disposizione della procedura di Liquidazione del Patrimonio per il soddisfo del ceto creditorio a mezzo dismissione degli stessi tramite vendite competitive;

rilevato che l'istante risiede, da solo, nell'immobile di esclusiva proprietà sito in [redacted] e che con riferimento all'importo necessario al proprio sostentamento ha indicato la cifra mensile pari ad euro [redacted]

rilevato che il ricorrente ha presentato la richiesta di sospensione delle due procedure esecutive mobiliari presso terzi, rubricate rispettivamente a [redacted] (azionata dal [redacted] e la cui ordinanza di assegnazione delle somme è stata emessa in data 20.11.2018) e a [redacted] (promossa dalla Curatela del [redacted]" con ordinanza di assegnazione in favore del creditore pignoratizio emessa il 07.11.2018);

dato atto che pertanto, entrambe le procedure esecutive *ut supra* erano già concluse al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento a seguito di emissione delle relative ordinanze di assegnazione da parte dei G.E. preposti;

atteso tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi una declaratoria di inefficacia;

considerato infatti che nel caso di specie l'azione esecutiva si era in effetti già conclusa, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi dei canoni di locazioni percepiti e percipiendi dal ricorrente, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione

continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

rilevato che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che "*in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo*" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "*sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile*" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019);

ritenuto quindi che anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-*quinquies* della l. n. 3/2012 e successive modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14*ter* l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento) di **MUSIANI PAOLO**, nato a [redacted] (C.F. MSN PLA 57H03 A944X);

NOMINA

Liquidatori ai sensi dell'art. 14*quinquies* co. 2 l. n. 3/2012 l'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore, l'Avv. Piero Bennasciutti, l'Avv. Alessia Tarlazzi, già Gestori della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la possibilità del Liquidatore di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare [redacted] in corso;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

DICHIARA

l'inefficacia della procedura Esecutiva mobiliare presso terzi recante **n.** [redacted] eseguito nei confronti del ricorrente da [redacted] e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DICHIARA

l'inefficacia della procedura Esecutiva mobiliare presso terzi recante **n.** [redacted] eseguito nei confronti del ricorrente dal [redacted] e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna, con riferimento

unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 14*ter*, co. 6, lett. b) l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Musiani Paolo la somma mensile **di euro** [redacted] quale *quantum*, indicato dal medesimo come necessario per il proprio fabbisogno mensile, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

AUTORIZZA

Il Liquidatore ad adempiere, in nome e per conto del ricorrente, agli obblighi di mantenimento gravanti sul medesimo, nei confronti dell'ex [redacted] nonché nei confronti del fi[redacted] fino alla liquidazione *una tantum* così come indicati nel ricorso;

ORDINA

che i beni ed i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura, ad eccezione dell'immobile sito i[redacted] nel quale il debitore a tutt'oggi risiede, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

DISPONE

che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/Liquidatore.

Bologna, 05 Dicembre 2022

Il Giudice Delegato
Maurizio Atzori

Depositato in Cancelleria
6.12.22

Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetan